



Decisione n.98 del 21 novembre 2025

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) - (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art.25, comma 4 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni (202517072)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale), nonché la L.R. 20 ottobre 1995 n.126 (istituzione del difensore civico regionale);

VISTA la nota dell'11/09/2025, acquisita al protocollo col n.2548, con la quale il sig. (OMISSIS), in qualità di (OMISSIS), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4 della L. 241/1990, il riesame del denegato- parziale - accesso opposto dall'(OMISSIS) alla richiesta di documentazione integrale relativa ai procedimenti di Progressione Economica Orizzontale (PEO) per gli anni 2022 e 2023 e, in particolare, l' *"Elenco nominativo dei dipendenti ammessi e non ammessi alle PEO con relative valutazioni individuali, punteggi assegnati e posizioni finali in graduatoria come meglio dettagliata nelle medesime istanze"*;

VERIFICATI preliminarmente la competenza per materia della Difesa Civica, i termini di cui all'art.25, c.4 L. 241/1990 e la mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACQUISITA la nota di diniego -parziale - trasmessa dallo stesso ricorrente con la quale l'Amministrazione *de qua* comunicava di aver provveduto all'invio della documentazione elencata in 3 punti della richiesta, riservandosi di procedere *"Per la documentazione di cui al punto 1, al fine di dimostrare la legittimazione e la sussistenza dell'interesse diretto a tutelare specifici interessi da parte di Codesto Sindacato"* alla trasmissione della stessa, previa indicazione degli *"iscritti nell'interesse dei quali la richiesta viene formulata con relativa delega alla richiesta stessa"*;

CONSIDERATO in punto di diritto che:

- la legge subordina l'accessibilità al documento amministrativo ad un interesse qualificato del richiedente e quindi alla sussistenza di *"un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*. (art 22, co.1 lett.b, L. 241/1990);
- il T.A.R. , Roma , sez. V , 12/12/2023 , n. 18777 ha rappresentato che *"Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui questo Collegio non vede ragione di discostarsi, in materia di accesso agli atti, nel caso in cui l'istanza documentale sia inoltrata dal difensore o comunque da un soggetto diverso dall'interessato, senza essere sottoscritta anche da quest'ultimo, spetta al soggetto richiedente dimostrare il proprio potere rappresentativo, allegando all'istanza copia della delega o procura, dovendo ritenersi in caso contrario nulla la richiesta. In mancanza della sottoscrizione*

dell'istanza di accesso, presentata a mezzo di procuratore, senza allegazione alla stessa del mandato o della procura dell'interessato, in nome e per conto del quale il difensore dichiarava di agire, l'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso non è, infatti, posta in condizioni di poter riscontrare la sussistenza dell'interesse all'accesso, dovendo l'istanza provenire dal diretto interessato o da soggetto che possa spenderne il nome” ritenendo, pertanto, in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, che l'istanza debba considerarsi inammissibile e con essa il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione (T.A.R. , Napoli , sez. VI , 02/02/2022, n. 739 - T.A.R. , Catanzaro, sez. II , 01/07/2022, n. 1186 -Cons. Stato, Sez. V 30 settembre 2019, n. 4830);

- anche i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “La legittimazione attiva all'accesso a atti e documenti va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali, oggetto dell'accesso, abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica; per il legittimo esercizio del diritto di accesso è quindi necessaria la sussistenza di un interesse qualificato, specificamente inerente alla situazione da tutelare, che sia immediatamente riferibile al soggetto che pretende di conoscere i documenti, e di un collegamento attuale tra situazione giuridica da tutelare e la documentazione di cui si richiede l'accesso, che sia tale da implicare l'incidenza, anche potenziale, dell'atto sull'interesse di cui il soggetto istante è portatore; al riguardo il comma 3 dell'art. 22, l. 7 agosto 1990, n. 241, che ha introdotto il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, lascia salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela ex art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge, e non ha introdotto un'azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull'attività amministrativa; in conseguenza l'interesse all'ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, a norma della lett. b), comma 1 del cit. art. 22 cit., e sono definiti “interessati” all'accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”(Cons. di Stato, Sez. III Sent. n.1578 del 12/3/2018);

- “in materia di accesso agli atti amministrativi, le finalità dell'accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione. Ciò allo scopo di consentire all'Amministrazione detentrica del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando poiché l'ostensione del documento passa attraverso uno scrupoloso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa”(Cons. Stato, sez. VI, n. 413/2023 - Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2023, n. 5015);

CONSIDERATO, nel caso di specie, che l'(OMISSIS) non ha denegato a priori la richiesta, ma ha chiesto un'integrazione in merito agli “iscritti nell'interesse dei quali la richiesta viene formulata con relativa delega alla richiesta stessa”;



Tutto quanto sopra precisato in fatto e diritto

DICHIARA

l'istanza del Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere dall'(OMISSIS) l'ostensione dei documenti dettagliati in premessa, è **RIGETTATA** per carenza dei requisiti di legge;

DISPONE

che la presente decisione sia inviata a cura dell'Ufficio all'(OMISSIS) e all'Istante.

Il Difensore Civico Regionale

-Avv. Umberto Di Primio-

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.